

COMMISSIONE

Regolamento comune

REGOLAMENTO

(versione approvata il 5 marzo 2018 – aggiornamento 11 giugno 2018)

(rev. del 5 marzo 2018)

Titolo I – Norme generali

Art. 1 La Commissione svolge il compito di consulente del Consiglio per quanto riguarda i temi di sua competenza ed ha sede presso la sede dell'Ordine.

Art. 2 Il Consiglio dell'Ordine designa i membri della commissione fra gli iscritti sulla base della proposta elaborata dal Presidente e dal Vicepresidente se designato. Il numero dei componenti è stabilito dal Consiglio dell'Ordine. Nella prima riunione dopo la nomina, la Commissione elegge un Segretario.

Art. 3 La Commissione è normalmente convocata su iniziativa del Presidente con comunicazione trasmessa con almeno tre giorni di anticipo. Convocazioni, sempre con le medesime modalità, possono essere decise per iniziativa di non meno di tre membri. Nella comunicazione di convocazione dovranno figurare data, ora, sede ed ordine del giorno. La seduta di Commissione si può ritenere valida quale che sia il numero dei membri presenti.

Art. 4 Le riunioni della Commissione si svolgeranno presso la sede dell'Ordine salvo comprovata diversa necessità da comunicarsi alla Segreteria dell'Ordine e saranno presiedute dal Presidente od in assenza dal Vice Presidente o dal membro più anziano in caso di assenza anche del Vice Presidente. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza semplice dei Commissari ed in caso di parità vale il voto di chi presiede la Commissione. Alle sedute della Commissione possono assistere uno o più esperti invitati dal Presidente.

Art. 5 I membri della Commissione prestano la loro opera a titolo gratuito. Saranno rimborsate le spese vive eventualmente sostenute e documentate, purché autorizzate dal Consiglio. Per le attività di normale gestione della Commissione, Presidente e Segretario potranno avvalersi degli uffici dell'Ordine.

Art. 6 Il Consiglio dell'Ordine può deliberare, su proposta del Presidente della Commissione, la decadenza di un suo membro che sia stato assente per due volte consecutive senza valide giustificazioni.

Art. 7 Le spese per la normale ed ordinaria gestione della Commissione sono a carico dell'Ordine. Le spese per l'attuazione di iniziative che comportino oneri economici dovranno essere tempestivamente proposte al Consiglio che potrà autorizzarle con apposita deliberazione. Per motivi di particolare urgenza la spesa potrà essere autorizzata dal Presidente dell'Ordine che dovrà riferirne per la ratifica nella seduta successiva di Consiglio.

Art. 8 La Commissione, espressione del Consiglio che l'ha designata, segue le sorti del Consiglio ed è automaticamente sciolta alla decadenza del Consiglio stesso.

Art. 9 Gli articoli del presente regolamento da 1 a 9, costituiscono la parte generale comune ai regolamenti di tutte le Commissioni, e sono stati approvati dal Consiglio dell'Ordine il 05.03.2018. Ogni modifica e/o integrazione dei regolamenti deve essere approvata dal Consiglio stesso.